



**APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA
DEL MEDICO COMPETENTE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Introduzione

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Arpa Piemonte e la nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08.

La descrizione delle prestazioni da erogare viene suddivisa in tre parti. La Parte I è afferente alle funzioni di medico competente, la Parte II è relativa agli accertamenti sanitari, la Parte III contiene le disposizioni amministrative comuni ad entrambi le parti.

Parte I – Medico competente

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento delle funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 riguarda le seguenti attività:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

- sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in cat. B.

Nei servizi di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati.

In particolare il Medico competente avrà il compito di:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Direttore Generale per l'individuazione dei luoghi di custodia, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza periodica inferiore qualora prevista in offerta che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività dai dirigenti dell'Agenzia ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l) effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori classificati esposti B per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Al medico competente possono essere richiesti (e sono ricompresi nel corrispettivo di appalto) pareri formali, nonché redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore Generale di ARPA può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale di ARPA, in relazione a particolari situazioni sanitarie riguardanti l'eventuale esposizione a contaminanti indoor e/o outdoor non associabili con le attività svolte dall'Agenzia.

ART. 2 – MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento del servizio avrà luogo presso le seguenti sedi Arpa:

Sede	Indirizzo
Alessandria	Spalto Marengo 33 – Alessandria
Asti	Piazza Alfieri 33 – Asti
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Grugliasco	Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 – Ivrea (TO)
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Omegna	Via IV Novembre 294 – Omegna (VB)
Vercelli	Via Bruzza 4 / Via Trino 89 – Vercelli
Torino	Via Pio VII, 9 - Torino

ARPA concorda con il Medico Competente un programma delle sessioni di visita su base semestrale e le date vengono per ogni sede confermate con almeno 15 giorni di anticipo (fornendo al Medico l'elenco degli operatori che dovranno essere sottoposti a visita almeno una settimana prima della seduta).

ARPA predispone l'elenco degli operatori da sottoporre a visita, precompila i Certificati di Idoneità (con i dati anagrafici, di struttura, di mansione) e li mette a disposizione del Medico prima dell'inizio delle visite.

Inoltre, il Medico competente dovrà:

- a) segnalare ai Dirigenti del personale assegnato ed al RSPP in relazione alle mansioni svolte, la necessità di eventuali vaccinazioni;
- b) svolgere in piena autonomia nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e redigerne accurato verbale;
- c) comunicare, con almeno 30 gg. di preavviso, al Direttore Generale di ARPA ed al RSPP, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza;
- d) collaborare con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro correlato e l'individuazione delle misure di prevenzione e miglioramento.

Per lo svolgimento del Servizio così come descritto nell'art.3, l'aggiudicatario dovrà individuare un Medico Competente ed un suo sostituto (in caso di impedimento del titolare) che si prenderà in carico l'intera attività.

I medici dovranno rientrare nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni, riunite per gruppi omogenei:

1. La sorveglianza sanitaria che comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e dal protocollo di sorveglianza sanitaria vigente in Arpa.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la conferma dell'idoneità alla mansione.

2. individuazione e prescrizione di eventuali esami complementari oltre a quelli previsti dal protocollo sanitario;

3. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione di giudizi di idoneità alla mansione e, quando richiesto, di giudizi diversi, quali ad esempio di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;

4. effettuazione di sopralluoghi nelle sedi dell'Agenzia e redazione, per ciascun sopralluogo, di apposito verbale;
5. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;
6. supporto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;
7. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;
8. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari.
9. validazione ed aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria nel quale saranno riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari in riferimento al rischio specifico del lavoratore ed in accordo con l'RSPP.
Il servizio ha inizio utilizzando il protocollo sanitario vigente in ARPA .
10. Servizi di supporto al datore di lavoro e ai responsabili di struttura consistenti nella:
 - a) programmazione dell'attività sanitaria in collaborazione con il SPP;
 - b) registrazione informatizzata delle visite mediche ai fini della rendicontazione dell'attività;
 - c) consegna ad ARPA dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica da conservare a cura del datore di lavoro;
 - d) consegna ad ARPA dei riepiloghi delle visite eseguite con scadenza mensile o trimestrale secondo le esigenze.

Le visite hanno luogo presso le diverse Sedi (di norma due sedute per ciascuna Sede, ripartite nei due semestri, ad eccezione della Sede centrale di Torino dove le visite hanno cadenza di norma settimanale, comunque in funzione delle richieste da evadere, anche per recuperi o visite straordinarie di dipendenti delle altre sedi).

Tutti i programmi e le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella documentazione prescrittiva di Agenzia ed in particolare nel rispetto del protocollo sanitario approvato.

ART. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le funzioni svolte è definito con la seguente modalità:

Visite mediche (comprensivo di visita, predisposizione certificato di idoneità, istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria) : l'importo unitario delle singole prestazioni per il numero delle prestazioni. Considerato che il numero delle visite mediche varia significativamente da anno ad anno, i volumi di attività sono stimati su base biennale

Per la previsione delle attività si è utilizzato la periodicità delle visite previsto dal protocollo sanitario vigente.

Attività formative : a compenso orario

Altre attività : un forfait annuo

In allegato 1 è riportato il corrispettivo stimato delle attività oggetto della Parte I

Parte II- Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008

ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il servizio ha ad oggetto gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al combinato disposto degli art. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

ART. 6 MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto l'operatore economico affidatario potrà essere soggetto pubblico o privato.

Qualora soggetto privato, dovrà essere accreditato dal S.S.R. del Piemonte.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura dell'eventuale materiale necessario per l'effettuazione dell'esame/i (ad es. contenitori per l'urina).

A tal fine, ARPA fornirà di norma all'appaltatore l'elenco degli operatori e delle diverse tipologie di indagine a cui dovranno essere sottoposti almeno 30 giorni solari prima della prevista effettuazione dell'indagine.

Sulla base dell'elenco fornitogli, l'appaltatore provvederà a consegnare il materiale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'esame.

Gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario di ARPA dovranno essere effettuati presso le Sedi sotto elencate:

Sede	Indirizzo
Alessandria	Spalto Marengo 33 – Alessandria
Asti	Piazza Alfieri 33 – Asti
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Grugliasco	Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 – Ivrea (TO)
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Omegna	Via IV Novembre 294 – Omegna (VB)
Vercelli	Via Bruzza 4 / Via Trino 89 – Vercelli
Torino	Via Pio VII, 9 - Torino

Potranno essere previsti di massima due accessi per ciascuna sede (eccetto la Sede centrale, dove sono previsti più accessi per semestre) nell'arco dell'anno, sulla base di calendario definito da ARPA su base semestrale e consegnato all'appaltatore almeno 30 giorni prima del primo accesso.

I referti dovranno essere prodotti in duplice copia: una per il lavoratore ed una per il Medico Competente.

I referti saranno consegnati, in busta chiusa e sigillata, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'esame.

ART. 7 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli accertamenti previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dovranno essere effettuati secondo un calendario predisposto dall'Agenzia, sentito il Medico competente, per tutto il personale dell'ARPA così come distinto per attività svolta e secondo la periodicità indicata dal protocollo sanitario vigente:

1. Personale che svolge attività di laboratorio

1.1 Personale che svolge attività di laboratorio con esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche (biennale):

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

1.2 Personale che svolge attività di laboratorio con esposizione a sostanze cancerogene/mutagene (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

2 Personale che svolge attività sul territorio

2.1 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, con esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici (biennale)

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- glicemia;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

2.2 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, senza esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici (quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre i 50 anni):

- Controllo oftalmologico tipo ergovision o visiotest

3 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi con effettuazione abituale di lavori ad un'altezza superiore ai 2 metri (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- transaminasemia SGOT/SGPT;

- gamma GT;
- glicemia

4 Personale che svolge attività di autista/fattorino con uso di automezzi aziendali in possesso di patente B/C (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- glicemia
- esame urine per drug test (per i possessori di patente C)

5 Personale che svolge attività con uso principale di VDT; definizione di video-terminalista secondo quanto riportato dalla vigente normativa, almeno venti ore di lavoro settimanale, con uso esclusivo e prioritario del personal computer (quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre i 50 anni):

- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest

6 Personale esposto ad amianto classificato con riconoscimento e pagamento di premio INAIL specifico per lavoratori esposti ad amianto (annuale):

- Rx torace (quadriennale)
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico (annuale);

7 Personale esposto a radiazioni:

7.1. Esposti a radiazioni ionizzanti (classificati dall'Esperto Qualificato in Categoria B) (annuale):

- Emocromocitometrico con formula;
- Reticolociti;
- Creatinina;
- Gamma GT;
- ALT;
- AST;
- TSH;
- Fosfatasi alcalina;
- Elettroforesi siero proteica;
- Esame urine completo;
- Visita oculistica (biennale).

7.2. Esposti a radiazioni non ionizzanti (biennale)

7.2.1 Esposti a campi elettromagnetici

- Emocromocitometrico con formula;
- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest

7.2.2 Esposti a radiazioni ottiche artificiali

- Emocromocitometrico con formula;
- Visita oculistica
- Visita dermatologica

8 Personale che svolge frequente attività in montagna o comunque a quote altimetriche significative (biennale)

- emocromocitometrico con formula;
- glicemia
- esame spirometrico;
- ECG

Durante la vigenza dell'appalto, l'attuale protocollo degli accertamenti sanitari potrà subire delle variazioni che saranno adottate dall'appaltante.

ART. 8 PRESTAZIONI NON RICOMPRESSE NELL'APPALTO DA FORNIRE A CURA DELL'APPALTATORE

Ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti dal Medico Competente (ad es. esame audiometrico, visita oculistica, ecc) come approfondimento di dubbi diagnostici.

Sarà inoltre possibile richiedere accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli periodici previsti dal protocollo sanitario nei seguenti casi:

- A seguito di visite preassuntive o preventive.
- Qualora a seguito di visite mediche su segnalazione del dipendente conseguente ad evento accidentale od esposizione lavorativa anomala il medico competente prescriva determinati accertamenti.

Gli accertamenti specialistici e quelli conseguenti a visite preassuntive o dopo evento accidentale potranno essere effettuati presso la Sede dell'Appaltatore (o, se disponibile, in sede più prossima alla sede di lavoro del dipendente).

In relazione alle prestazioni elencate nei primi due paragrafi di questo articolo, l'operatore economico affidatario dovrà garantire la refertazione, da parte di medici in possesso delle specializzazioni prescritte dalle vigenti norme, di tutti gli esami e/o visite effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia (uno per il dipendente e uno per il medico competente) entro quindici giorni dalla data della visita e/o esame di laboratorio eseguito.

Le eventuali prestazioni più sopra specificate saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

ART. 9 VOLUME DI ATTIVITÀ

Nell'allegato 2 al Capitolato sono riportati i volumi di attività previsti

A seguito di variazioni del protocollo sanitario, potranno essere previsti ulteriori accertamenti.

Le eventuali prestazioni aggiuntive non previste nel presente appalto saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

Gli eventuali ulteriori accertamenti, se non riconducibili a semplici attività di prelievo, saranno effettuati presso la sede indicata dall'appaltatore.

ART. 10 SPECIFICHE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

➤ *Esame del sangue ed esame urine*

Procedure documentate di raccolta, trasporto e conservazione del campione che assicurino l'univoca identificazione degli operatori e adeguate modalità operative (conformità alle buone prassi di laboratorio).

Le procedure sono messe a disposizione di ARPA.

➤ *Esame spirometrico*

Adeguate qualificazione del personale (documentata da appropriato curriculum formativo professionale) .

Disponibilità e adeguatezza di una procedura che descriva l'esecuzione della prova, i controlli di qualità sulle prove eseguite, le operazioni di calibrazione dello strumento e le operazioni/cautele adottate al fine di garantire l'igiene della prova.

Le procedure sono messe a disposizione di ARPA.

➤ *Test ergo-oftalmologico*

Adeguate qualificazione del personale (tecnico ortottista).

➤ *Visita medica*

Corretta e completa compilazione della documentazione sanitaria

➤ *Visita oculistica*

La visita oculistica è mirata per il controllo degli esposti a radiazioni ionizzanti (organo bersaglio occhio-cristallino) e viene refertata utilizzando un modello (predisposto dall'appaltante) che documenta l'appropriatezza della visita (ad es. riportando una sintetica anamnesi patologica, l'esame obiettivo oculistico, le conclusioni, ecc) e che permette la registrazione dell'attività svolta.

➤ *Elettrocardiografi*

Adeguate qualificazione del personale.

Rispetto della Normativa tecnica di riferimento (CEI 62-5, CEI 62-15, ecc)

ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DI ARPA

L'ARPA si impegna a trasmettere all'Appaltatore gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, indicando gli accertamenti a cui ciascuno deve essere sottoposto sulla base la mansione specifica.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si occuperà della gestione del contratto, della trasmissione del calendario delle visite, di dare comunicazione al personale dipendente, con congruo preavviso, del suddetto calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari oltre che di archiviare le certificazioni mediche rilasciate con le modalità previste dalla normativa sulla privacy.

Parte III – Disposizioni amministrative

ART. 12 VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

Il valore complessivo dell'appalto determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, è pari a € 164.520,00 oneri fiscali esclusi così suddiviso:

	2020	2021	Importo complessivo biennale
Visite	25.500	23.100	48.600
Esami	17.975	12.185	30.160
Formazione	1.500	1.500	3.000
Totale biennio	44.975	36.785	81.760

Mentre l'importo complessivo del servizio è stato condiviso con l'Ufficio acquisti ed è il seguente:

Importo biennale	81.760
Opzione di estensione durata del servizio per ulteriori 12 mesi	41.380
proroga semestrale	20.690
eventuale integrazione del contratto nella misura di	20.690
Totale	164.520,00

Le prestazioni sono esente IVA ex art. 10 DPR 633/72.

Gli importi indicati verranno rideterminati in base alla percentuale di ribasso offerta.

La durata del servizio è pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

- estendere la durata del servizio per dodici mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti;
- di prorogare il servizio dopo la scadenza dell'appalto per un massimo di 6 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

Sia l'estensione della durata del contratto sia la proroga possono essere attivate da Arpa Piemonte, entro il termine contrattuale di scadenza, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale a decorrere dall'avvio del servizio e comprenderà tutta l'attività svolta nel trimestre ed afferente sia alla Parte I che alla Parte II. La fattura dovrà dettagliare compiutamente le attività svolte nel trimestre, indicando:

- Visite mediche. Indicazione dell'importo unitario delle singole prestazioni rese, del loro numero ed il relativo importo complessivo.
- Attività formative. Indicazione dell'attività resa, del numero di ore di formazione svolte, l'importo unitario orario e l'importo complessivo.
- Accertamenti sanitari. Indicazione del numero di accertamenti, del soggetto fruitore e la tipologia delle prestazioni rese, il relativo costo unitario ed il prezzo complessivo.
- Altre attività. Il forfait annuo verrà pagato in un'unica soluzione con l'ultima fattura emessa nell'anno da intendersi come anno contrattuale.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K
- il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- La struttura liquidante Sistema di gestione integrato.

Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative all'esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna dei referti di cui ai rispettivi articoli.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini definiti, ovvero lo svolgimento delle prestazioni in modo difforme da quanto indicato nel presente capitolato.

A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune ipotesi di applicazione di penali:

Penalità Parte I – Medico competente

- Ingiustificata assenza ad una sessione di visite: 1% dell'importo contrattuale;
- Ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'orario previsto della sessione: 1% dell'importo contrattuale ogni 30 minuti di ritardo;
- Altre inadempienze (mancata partecipazione alla riunione annuale, mancata predisposizione relazioni richieste dal capitolato, non effettuazione di sopralluoghi presso le Sedi) : 1% dell'importo contrattuale.

Penalità Parte II Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008

Nelle ipotesi di ritardo nella consegna dei referti di cui all'art. 6 e 8 del presente Capitolato, che non sia imputabile all'ARPA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, l'Agenzia applicherà una penale giornaliera dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Una penalità dell' 1‰ dell'importo contrattuale verrà adottata ogni qualvolta si verifichi:

- non puntuale e corretta applicazione di uno dei requisiti di qualità del servizio previsti dall'articolo 6 (intendendosi con questo anche la non puntuale o completa applicazione delle procedure presentate)
- utilizzo di personale non qualificato così come previsto sempre dall'articolo 6.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta all'Affidatario tramite pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 16 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPA, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPA possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona **Responsabile dell'esecuzione del contratto** (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPA per iscritto prima della stipulazione del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato da ARPA.

ART. 17 PERIODO DI PROVA

L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi dalla data di inizio del servizio.

Ai fini della prova, il Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato da Arpa redigerà una relazione contenente il giudizio in relazione alla prosecuzione del rapporto. In caso di esito positivo, ne sarà data comunicazione all'affidatario. In caso di esito negativo, sarà comunicata all'affidatario la data di risoluzione del contratto motivandone le ragioni. In caso di esito negativo del periodo di prova, la società aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 del codice civile.

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - VARIANTI - PREZZI / REVISIONE PREZZI

Varianti

Le modifiche al contratto sono ammesse nella misura consentita dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Resta ferma la possibilità già esplicitata di una variazione entro il 20% del valore del contratto nei casi di cui all'art 12.

Si prevede la possibilità di consentire l' adeguamento prezzi. L'aggiudicatario potrà richiedere annualmente l'adeguamento prezzi. Questo verrà applicato all'importo residuo contrattuale sulla base delle variazioni percentuali medie annue dell'anno nel quale viene richiesto rispetto all'anno precedente. Si applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi pubblicato dall'ISTAT.

ART. 20 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- mancato superamento del periodo di prova.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Torino.

ART. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 14 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
- L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2019-2021 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Allegato 1 Attività Medico Competente

Attività	Tariffazione unitaria		
		2020	2021
Visite mediche preventive anche in fase preassuntiva*	Euro 65		
Visita medica**: - periodica - su richiesta lavoratore - in occasione cambio mansione - alla cessazione del rapporto lavorativo - alla ripresa del lavoro, dopo assenza superiore a 60 giorni - visita per concessione flessibilità estensione obbligatoria maternità	Euro 40	540	480
Compenso a forfait per singolo accesso presso sede ARPA (esclusi gli accessi alla Sede centrale)	€ 70,00		
Attività formative	Euro 50/ora		
Compenso forfettario annuo per altre attività ***	Euro 1200		

* la visita medica è comprensiva dell'istituzione della cartella sanitaria, della formulazione e consegna del giudizio di idoneità sanitaria specifica alla mansione, della conservazione dell'archivio

** la visita medica è comprensiva dell'istituzione/aggiornamento della cartella sanitaria, della formulazione e consegna del giudizio di idoneità sanitaria specifica alla mansione, altre refertazioni, della gestione dell'archivio

*** Sono ricomprese ad esempio: partecipazione a riunione annuale, visita agli ambienti di lavoro (sedi specificate in capitolato), collaborazione nella valutazione dei rischi, comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.

Allegato 2:

Sintesi accertamenti sanitari e numero presunto di prestazioni:

a) Accertamenti e prelievi campioni da effettuare presso le sedi

Accertamento	Base di gara	2020	2021
Spirometria	€ 25,00	290	152
Controllo ergo oftalmologico (ERGO VISION)	€ 10,00	410	330
Visita oculistica	€ 40,00	5	22
Emocromo	€ 4,00	390	180
Glicemia	€ 1,50	250	120
TSH	€ 6,50	25	25
Creatininemia	€ 1,50	310	120
Transaminasi GO/GP	€ 1,50	350	150
Gamma GT	€ 1,50	350	150
Fosfatasi alcalina	€ 1,50	25	25
Reticolociti	€ 4,00	25	25
ESAME URINE COMPLETO	€ 3,50	290	130
Visita dermatologica	€ 40,00	2	1
ECG	€ 12,00	10	35
Drug Test	€ 30,00	2	2
Compenso a forfait per singolo accesso presso sede ARPA	€ 70,00		